

SERVIZIO DI CONSULENZA “Fondo artigiano Calabria”

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Agevolarti S.p.A Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Crescenzo del Monte, 31 00153 Roma

Telefono: 065899672

Email: banca.agevolarti@bnpparibas.it

Pec: banca.agevolarti@pec.agevolarti.it

Sito internet: www.banca.agevolarti.it

Contatti: Home page www.banca.agevolarti.it

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 10251421003

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5703 Appartenente al gruppo bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO DI CONSULENZA

Attraverso il servizio di consulenza **Banca Agevolarti S.p.A** si impegna a fornire al cliente il supporto necessario per la presentazione della richiesta delle agevolazioni erogate da Fincalabra S.p.A attraverso le seguenti attività:

- **Banca Agevolarti S.p.A** supporterà il Cliente nella presentazione della domanda di accesso alla misura scelta dal Cliente stesso. A tal fine affiancherà il Cliente nella raccolta della documentazione richiesta per la presentazione della domanda di ammissione e nella verifica della completezza e conformità di tale documentazione rispetto ai parametri previsti dalla misura individuata;
- **Banca Agevolarti S.p.A** affiancherà il Cliente nella compilazione e nell'invio della domanda di ammissione alle agevolazioni (unitamente alla documentazione correlata) di Fincalabra S.p.A nelle modalità previste dal regolamento della misura;
- **Banca Agevolarti S.p.A** supporterà il cliente nella richiesta di erogazione e presentazione della rendicontazione delle Spese Effettivamente sostenute dal Beneficiario a Fincalabra S.p.A.
- **Banca Agevolarti S.p.A** si impegna altresì a fornire al Cliente informazioni chiare, complete e definite sulla base della documentazione ufficiale disponibile, mantenere riservate le informazioni e/o la documentazione ricevute dal Cliente e utilizzarle esclusivamente per la finalità in oggetto.
- **Banca Agevolarti S.p.A** non potrà ritenersi in alcun modo responsabile per la mancata accettazione della domanda o mancata erogazione dell'agevolazione, per cause a questa non imputabili, la cui ammissibilità resta di esclusiva competenza di Fincalabra S.p.A.

Le Imprese che possono accedere all'agevolazione gestita da Fincalabra S.p.A sono le imprese artigiane costituite anche in forma di cooperativa o consortile, con sede operativa nel territorio della Regione Calabria, ed iscritte agli albi delle imprese artigiane della Regione Calabria (Legge n. 443/85), appartenenti ai Settori riportati nell'appendice A al Regolamento, che abbiano stipulato con gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali in coerenza con le destinazioni di cui paragrafo 3 del Regolamento.

Il principale rischio per il cliente che usufruisce del servizio di consulenza è quello di non ottenere l'agevolazione da parte di Fincalabra S.p.A. Tale circostanza non comporta, in ogni caso, oneri a carico del cliente che non corrisponderà alcun compenso a **Banca Agevolarti S.p.A** nel caso in cui alla domanda agevolazione non dovesse far seguito la delibera di concessione dell'agevolazione da parte di Fincalabra S.p.A

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Per le prestazioni oggetto del servizio, **Banca Agevolarti S.p.A** avrà diritto a percepire dal cliente un compenso pari al 3,5% oltre IVA dell'importo di ciascuna erogazione dell'Agevolazione effettuata da Fincalabra S.p.A. con un importo minimo di euro quattrocento.

Il compenso sopra indicato sarà corrisposto in un'unica soluzione. Il pagamento avverrà, a mezzo addebito sul c/c indicato dal Cliente tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di addebito SDD.

CONDIZIONI RISOLUTIVE , RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento a mezzo pec, la chiusura del rapporto decorrerà dal ricevimento dell'istanza di recesso. La cessazione del presente incarico da qualsiasi causa determinata non pregiudicherà il diritto di Banca Agevolarti S.p.A. di ricevere il corrispettivo per tutta l'attività espletata fino alla data del recesso. Qualora, grazie al servizio di consulenza reso da Banca Agevolarti S.p.A., il cliente ottenesse l'erogazione dell'agevolazione da parte del Soggetto Gestore della misura in caso di recesso del cliente, Banca Agevolarti S.p.A. avrà diritto di ricevere il corrispettivo pattuito.

CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il rapporto di consulenza, potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1453, da una delle Parti in caso d'inadempimento dell'altra Parte di uno degli impegni da esso previsti. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, previa comunicazione scritta, la Parte interessata comunicherà all'altra, che intende avvalersi della condizione risolutiva salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti alla parte adempiente.

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, è possibile presentare reclamo all'Ufficio Reclami di Banca Agevolarti S.p.A., Via Crescenzo del Monte, 31 00153 Roma, indirizzo e-mail reclami.banca.agevolarti@bnpparibas.com, indirizzo di posta elettronica certificatabanca.agevolarti@pec.agevolarti.it che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su

www.arbitrobancariofinanziario.it

LEGENDA	
Fincalabra S.p.A	Fincalabra Spa è la società in-house della Regione Calabria che opera dal 1984 a sostegno dello sviluppo della competitività del territorio calabrese.
Agevolazione	<p>Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale ed in conto interessi.</p> <p>L'intensità dell'aiuto concedibile per la quota del programma di investimento relativa all'acquisto di beni di cui alle lettere b) d) e) quale contributo in conto capitale in relazione alle spese ammissibili è pari al 65% nel caso in cui il soggetto proponente non abbia usufruito o non intenda usufruire del credito di imposta.</p> <p>Qualora il soggetto proponente eserciti "l'opzione credito di imposta", è concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale, per un'intensità di aiuto pari al 20%.</p> <p>Il contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 4% e, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla Banca. Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 6 mesi per tutte le tipologie di investimento.</p> <p>Il contributo in conto interessi verrà calcolato sul 100% del finanziamento bancario erogato per la realizzazione dell'investimento ammissibile e comunque nel minore importo di quanto effettivamente realizzato e, qualunque sia la durata stabilita dalla banca, nel limite massimo di: 7 anni, per le spese di cui alle lettere a) d) e) f) 5 anni per le spese di cui alla lettera g) del paragrafo 3.2 del Regolamento.</p> <p>Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto in forma attualizzata adottando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea.</p> <p>Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto ai soli investimenti in capitale circolante.</p> <p>Le spese per investimenti ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro 8 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento.</p> <p>Per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del paragrafo 3.2 del Regolamento, l'importo massimo del finanziamento ammissibile, non potrà essere superiore ad euro 70.000,00</p> <p>Per le spese per l'acquisto di scorte di magazzino di cui alla lettera f), l'importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà essere superiore ad euro 35.000,00, non ripetibile nell'arco dei 24 mesi a decorrere dalla delibera del finanziamento ammesso al contributo.</p> <p>Sarà inoltre riconosciuto un contributo per le spese relative all'eventuale costo della garanzia rilasciata dai Confidi nella misura massima di seguito indicata o comunque nel minore importo effettivamente sostenuto:</p> <ul style="list-style-type: none">– € 1.000,00 da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti fino ad € 40.000,00– € 1.500,00 da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti maggiori di € 40.000,00. <p>Il finanziamento bancario deliberato ed erogato dalla banca, sulla base del quale il Soggetto gestore calcolerà il contributo in c/interessi e quello in c/capitale, potrà raggiungere il 100% dell'investimento (valore da considerare al netto di IVA) ritenuto ammissibile secondo quanto disposto dal presente Regolamento.</p>